

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXXX X XX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato
incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

- l'istanza n. 238 del 25 marzo 2013 con cui il Sig. XXXXXX XXXXXX e la società XX XX XXXXXX XXXXXXXXX (di seguito, per brevità, XX) chiedevano l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) e Wind Telecomunicazioni XXX (di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 26 marzo 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 27 giugno 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 18 luglio 2013, poi aggiornata al 4 dicembre 2013;

UDITE le parti nella suindicata udienza, nella quale la parte istante accettava l'offerta proposta dall'operatore Wind, ribadendo la richiesta di definizione della controversia nei confronti di Telecom Italia;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa* nei confronti di Telecom Italia;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L'istante, già intestataria di un contratto di fonia fissa con la società Wind per la linea XXXXXXXXXXXX e di un contratto di fonia mobile con la società H3G per la linea XXXXXXXXXXXX, in data 26 ottobre 2011 chiedeva la migrazione della utenza fissa e delle linee mobili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX verso Telecom Italia. Il servizio ADSL relativo all'utenza XXXXXXXXXXXX, nonostante un nuovo contratto stipulato con Telecom in data 12 ottobre 2012, non sarebbe mai migrato da Wind a Telecom, con conseguente emissione, da parte di entrambi i gestori, di fatturazione relativa alla linea; lo stesso servizio risulterebbe non funzionante; inoltre, le tariffe e le condizioni pattuite con Telecom Italia non sarebbero mai state applicate e sarebbe stata fatturata una linea mobile sconosciuta dalla parte istante.

In data 30 e 31 ottobre 2012 la società istante esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom della Regione Toscana, tentativo che si concludeva con verbale del 9 gennaio 2013, attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia parte istante ha chiesto:

1) il rimborso delle fatture Telecom Italia e Tim emesse dal 26 ottobre 2011 al 12 ottobre 2012 per un importo totale di euro 1.482,98;

2) il rimborso delle fatture emesse da Wind per il servizio ADSL per euro 329,87;

- 3) il rimborso da parte di Telecom Italia della somma di euro 182,50, a titolo di rimborso per la penale addebitata da H3G XXX per il recesso anticipato del contratto relativo alla linea XXXXXXXXXXXX;
- 4) il rimborso della somma di euro 219,00, dovuta per l'acquisto di una chiavetta per navigare in rete e supplire, in tal modo, alla mancanza del servizio ADSL;
- 5) gli indennizzi previsti dal regolamento allegato alla delibera 73/11/CONS per il ritardo nella migrazione del servizio ADSL collegato alla linea XXXXXXXXXXXX e comunque per il mancato funzionamento del servizio ADSL;
- 6) gli indennizzi previsti dal regolamento allegato alla delibera 73/11/CONS per l'attivazione di una linea non richiesta;
- 7) gli indennizzi previsti dal regolamento allegato alla delibera 73/11/CONS per la mancata risposta ai reclami.

In data 24 aprile 2013, nel rispetto dei termini procedurali, il gestore Wind ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Con tale memoria l'operatore dichiarava che in data 8 dicembre 2011 era pervenuta richiesta di migrazione per la linea XXXXXXXXXXXX solo per il servizio di fonia, mentre l'ADSL era rimasto attivo con Wind fino all'8 novembre 2012, data in cui era stato dato seguito alla richiesta di cessazione formulata dalla società istante.

In data 4 dicembre 2013, nel corso dell'udienza di discussione tenutasi dinanzi al CoReCom, parte istante ha chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 18 del regolamento allegato alla delibera 173/07/CONS, della e-mail inviata a Telecom Italia in data 28 ottobre 2013. Telecom Italia ha chiesto l'acquisizione dei documenti "richiesta di migrazione in Telecom Italia - Proposta di attivazione" inviati con e-mail del 23 luglio 2013. Il CoReCom si è riservato sull'ammissibilità della predetta documentazione.

Nel corso della citata udienza, inoltre, l'istante ha accettato la proposta transattiva formulata dall'operatore Wind; l'Ufficio del CoReCom, pertanto, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato A della delibera 173/07/CONS, ha dichiarato chiuso il contenzioso nei confronti del predetto operatore e l'istanza GU14 è stata contestualmente archiviata nei suoi confronti.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

La vicenda oggetto della presente controversia si incentra:

- a) sul ritardo con cui è stata realizzata la migrazione del servizio ADSL collegato alla risorsa XXXXXXXXXXXX dal gestore Wind all'operatore Telecom Italia e sul mancato funzionamento, *medio tempore*, del predetto servizio;
- b) sulla mancata applicazione delle tariffe pattuite con la società Telecom Italia e sul mancato rimborso della penale applicata dalla società H3G XXX per il recesso anticipato in relazione alla risorsa XXXXXXXXXXXX;
- c) sull'attivazione non richiesta della linea XXXXXXXXXXXX;

d) sulla mancata risposta ai reclami presentati all'operatore.

In via preliminare si rileva che non può considerarsi ammissibile, stante l'intervenuta archiviazione dell'istanza di definizione nei confronti della società Wind, la domanda presentata sub 2). Difatti, la richiesta di rimborso degli importi versati a Wind per le fatture emesse per il servizio ADSL sarebbe equivalente, nei confronti dell'operatore Telecom Italia, ad una richiesta di risarcimento del danno. Parimenti di tipo risarcitorio deve considerarsi la richiesta formulata sub 4) e, come tale, inammissibile ai sensi di quanto statuito dall'art. 19, comma 4, del Regolamento.

Circa la richiesta formulata dalle parti nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2013 di acquisire agli atti del fascicolo, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento allegato alla delibera 173/07/CONS, la documentazione contrattuale già inviata da Telecom Italia al CoReCom ed alla parte istante con e-mail del 23 luglio 2013 e l'e-mail inviata dalla F.A. in data 28 ottobre 2013, il CoReCom ritiene di acquisire unicamente la documentazione contrattuale prodotta da Telecom Italia con la e-mail del 23 luglio 2013. Le lettere, le e-mail, i commenti collegati alla predetta documentazione o inviate da parte istante a contestazione della documentazione devono infatti considerarsi come memorie tardive ai sensi di quanto statuito dall'art. 15 dell'allegato A alla delibera 173/07/CONS. Si ritiene di acquisire la documentazione contrattuale in quanto parte istante ha sottolineato come, nel corso del rapporto contrattuale instaurato con Telecom Italia, abbia sempre richiesto copia del contratto sottoscritto in data 26 ottobre 2011 e non rilasciato, al momento della sottoscrizione, dall'agente, ed abbia ottenuto tale documentazione unicamente nel corso dell'udienza di conciliazione. Tuttavia, da un semplice esame del contratto prodotto dall'istante unitamente al formulario GU14, sarà semplice comprendere come lo stesso non sia completo. In particolare, la richiesta di migrazione della risorsa XXXXXXXXXX emerge unicamente nella documentazione prodotta da Telecom Italia con la mail 23 luglio 2013.

Nel merito:

a) al riguardo, è necessario verificare se, rispetto alla data in cui la società istante ha presentato richiesta di migrazione della risorsa XXXXXXXXXX dal gestore Wind all'operatore Telecom Italia, vi sia stato un ritardo, in relazione ai termini contrattualmente previsti, da parte di quest'ultima società, nella gestione della procedura di migrazione e, in caso positivo, se tale ritardo sia imputabile a problemi tecnici alla stessa attribuibili e se la società recipient abbia, nel corso del ritardo, correttamente informato la società XX delle difficoltà incontrate per concludere positivamente la procedura.

È fatto comprovato che la società istante abbia presentato richiesta di migrazione dal gestore Wind all'operatore Telecom Italia della risorsa XXXXXXXXXX e dei servizi telefonici alla stessa collegati (servizio voce e ADSL) in data 26 ottobre 2011. Le "condizioni generali di contratto per l'accesso al servizio telefonico di base" della società Telecom Italia, indicate nella stessa richiesta di migrazione, indicano in dieci giorni la tempistica per l'attivazione del servizio. Entro il 5 novembre 2011, pertanto, la linea avrebbe dovuto essere gestita integralmente, sia per il servizio voce, che per il servizio ADSL, dalla società Telecom Italia.

Al contrario, fino all'8 novembre 2012 l'istante ha usufruito del servizio ADSL con la società Wind, mentre successivamente, nonostante la sottoscrizione di un nuovo contratto con Telecom Italia, non veniva attivato alcun servizio ADSL con quest'ultimo

gestore.

Si ritiene sussistere in capo all'operatore Telecom Italia una responsabilità contrattuale ex art. 1218 codice civile per il disservizio lamentato. Infatti, come più volte statuito sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. da ultimo, cass. civ. sent. n. 936/10) la società Telecom Italia aveva l'onere di dimostrare che la mancata migrazione fosse dipesa da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l'utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell'adempimento delle obbligazioni. Nel merito, si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.

Diversamente, l'operatore Telecom Italia non dimostra di aver presentato alcuna richiesta di migrazione del servizio ADSL in relazione alla risorsa XXXXXXXXXXXX; successivamente, nonostante la sottoscrizione di un nuovo contratto avente ad oggetto anche l'attivazione del servizio ADSL, Telecom Italia non ha ugualmente provveduto in tal senso, né emerge dagli atti che l'operatore abbia informato l'utente delle eventuali difficoltà tecniche riscontrate nelle suddette procedure.

Circa il mancato funzionamento del servizio ADSL, è emerso come Telecom Italia non gestisse il predetto servizio, non avendone curato il passaggio da Wind. La controversia nei confronti di Wind, tuttavia, deve ritenersi archiviata per intervenuto accordo con la predetta società.

Ne consegue il diritto della società istante al pagamento di un indennizzo per la ritardata migrazione della risorsa XXXXXXXXXXXX e del servizio ADSL alla stessa collegato.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 6 novembre 2011 (ossia il primo giorno di ritardo nell'attivazione rispetto al termine indicato dalle condizioni generali di contratto per l'accesso al servizio telefonico di base in virtù del quale i tempi previsti per l'attivazione non potevano essere superiori a 10 giorni dalla richiesta) e il *dies ad quem* nel 26 marzo 2013, data di presentazione del formulario GU14.

Per il calcolo dell'indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, *"nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore"*, stabiliscono che *"l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo"*, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza "affari"; pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 5.060,00 (euro 5,00 x 2 x 506 giorni di ritardo).

Nelle fatture emesse dal gestore Telecom Italia e prodotte dalla società istante non emerge l'applicazione di importi relativi al servizio ADSL e, pertanto, non dovranno essere predisposti rimborsi per tale voce.

b) riguardo la mancata applicazione delle tariffe concordate in data 26 ottobre 2011, preme sottolineare come Telecom Italia abbia applicato parzialmente la proposta descritta dalla società istante nel formulario GU14 – ad esempio non risulta applicato, come già specificato, alcun canone per il servizio ADSL; tuttavia, è necessario evidenziare che, secondo quanto riportato dalla stessa istante, l'importo mensile che avrebbe dovuto essere addebitato sarebbe stato pari, complessivamente, per tutti i servizi prestati, ad euro 200,00 oltre IVA mensili (100,00 euro + 20,00 + 35,00 + 65,00 - 20,00 a titolo di sconto); dal prospetto prodotto unitamente al formulario GU14 sub 7) dalla XX gli importi addebitati dall'operatore Telecom Italia nel corso di sei bimestri sono pari a 1.482,98 euro totali, a fronte di 2.400,00 euro oltre IVA preventivati; non emerge, pertanto, un effettivo nocumento a carico dell'istante a causa delle discrasie riscontrate fra quanto pattuito e quanto realmente applicato dal gestore.

Inoltre, i servizi cui le tariffe applicate si riferiscono sono stati concretamente utilizzati dall'utente (non risulta l'applicazione di un canone per il servizio ADSL non attivato), tranne che per la linea XXXXXXXXXXXX, come meglio verrà specificato in seguito.

Non vi sono i presupposti, pertanto, per predisporre alcun tipo di rimborso in relazione a tale richiesta.

Deve, invece, considerarsi fondata la domanda circa il mancato rimborso della penale addebitata dalla società H3G per il recesso anticipato della linea XXXXXXXXXXXX. Tale rimborso è previsto espressamente nella pagina 9 della proposta di contratto "impresa semplice" prodotta da parte istante. La società Telecom Italia avrebbe dovuto, pertanto, rimborsare la penale addebitata dall'operatore H3G che, come dimostrato dall'utente tramite allegazione della relativa fattura, ammonta ad euro 182,50.

c) Circa l'attivazione non richiesta dell'utenza mobile XXXXXXXXXXXX, Telecom Italia non ha dimostrato che la parte istante abbia mai richiesto l'attivazione del predetto numero e del correlato servizio. Neanche il contratto prodotto con l'e-mail 23 luglio 2013 ed acquisito ai sensi dell'art. 18, allegato A, delibera 173/07/CONS pare essere significativo in merito, non contenendo alcuna indicazione circa la numerazione correlata o la tariffa da applicare. La linea in esame, inoltre, risulterebbe attivata, secondo quanto riportato nella fattura TIM 5/12 (doc. 2.15 di parte istante) solamente in data 4 luglio 2012 e non compare nelle fatturazioni emesse dalla società convenuta prima di tale data, nonostante il predetto contratto riporti la data del 15 marzo 2011.

È provata quindi la responsabilità dell'operatore in relazione ai fatti controversi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., nonché di quanto statuito dalla Delibera 179/03/CONS, con conseguente diritto della società istante al versamento dell'indennizzo.

Il servizio relativo alla predetta linea può considerarsi accessorio rispetto al contratto sottoscritto, dato anche il totale mancato utilizzo dello stesso da parte della società istante.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 4 luglio 2012 (data in cui la società Telecom Italia attiva la linea XXXXXXXXXXX) e il *dies ad quem* nel 12 ottobre 2012, data in cui il servizio è stato disattivato in seguito alla sottoscrizione di un nuovo contratto con Telecom Italia.

Per il calcolo dell'indennizzo dovuto, si applica l'art. 8 dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS che prevede che *"nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione. Nel caso di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti l'indennizzo è applicato nella misura di euro 1,00 per ogni giorno di attivazione."* Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 100,00 (euro 1,00 x 100 giorni di attivazione non richiesta).

Come previsto dalla stessa Delibera, la società istante avrà diritto anche al rimborso degli importi relativi al predetto servizio e, quindi, l'operatore Telecom Italia dovrà rimborsare quanto addebitato nei conti telefonici per la numerazione in esame.

d) In merito, deve rilevarsi come Telecom Italia non dimostri di aver dato seguito al reclamo presentato dalla XX a mezzo di raccomandata e ricevuto dal gestore in data 12 luglio 2012.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, dovrà essere considerato, quale *dies a quo*, il giorno 12 agosto 2012, primo giorno di ritardo rispetto alla data entro cui il gestore avrebbe dovuto riscontrare il reclamo (trenta giorni, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto per l'accesso al servizio telefonico di base) e, quale *dies ad quem*, la data di svolgimento dell'udienza del tentativo di conciliazione, 9 gennaio 2013 (secondo le linee guida approvate con delibera 276/13/CONS). I giorni di ritardo suscettibili di essere indennizzati sono, quindi, 150.

L'art. 11 dell'Allegato A della delibera 73/11/CONS individua nella somma di euro 1,00 al giorno l'indennizzo per questo tipo di disservizio. L'utente, pertanto, avrà diritto al versamento di complessivi euro 150,00 (1,00 x 150 giorni di ritardo).

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 febbraio 2015;

Con voti unanimi

DELIBERA

in accoglimento parziale dell'istanza avanzata in data 25 marzo 2013 dal Sig. XXXXXX XXXXXXXX e dalla società XX di XXXXXXXX XXXXXXXXXX che l'operatore Telecom Italia XXX provveda:

- 1) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario:
 - a) dell'importo di euro 5.060,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di migrazione;
 - b) dell'importo di euro 182,50 a titolo di rimborso della penale per recesso anticipato applicato dal gestore H3G XXX;
 - c) dell'importo di euro 100,00 per l'attivazione di servizi non richiesti, in relazione all'utenza XXXXXXXXXXXX;
 - d) dell'importo di euro 150,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta ai reclami;
 - e) della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 delibera 173/07/CONS.
- 2) alla regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa della parte istante mediante lo storno dell'insoluto esistente a suo carico (ovvero, in caso di effettuato pagamento, mediante rimborso) in merito a quanto richiesto in relazione all'utenza XXXXXXXXXXXX.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a), b), c), d) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini